



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 30 novembre 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Loro sedi

Prot. n. 4829.11/2021 GDA

Oggetto: Recepimento della Direttiva UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni. Estensione della garanzia legale di conformità ai beni con contenuti digitali. Modifiche ad alcune altre disposizioni del Codice del Consumo sulle garanzie.

Sulla G.U. del 25 novembre 2021, n. 281, è stato pubblicato il **D. Lgs. n. 170/2021**, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, con cui sono state modificate le antecedenti norme dell'UE in materia. Tali disposizioni modificano, sostituendolo completamente, il Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, D. Lgs. n. 206/2005, dedicato alla **“Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”**.

Le modifiche apportate acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Le nuove norme eurounitarie sono intese soprattutto a superare le disparità sussistenti nel mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi. Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un'azione a livello dell'Unione per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti. In caso contrario, molte imprese potrebbero preferire continuare a operare sul mercato interno o esportare solo in pochi Stati membri.

La sicurezza informatica diventa, quindi, uno dei requisiti fondamentali del prodotto o del servizio. In caso di beni con elementi digitali, si prevede la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifichi o si manifesti entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali e, se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

Importante anche la previsione dell'obbligo per il venditore di assicurare che al consumatore siano notificati e forniti aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nell'arco di un periodo di tempo.

Le nuove norme intervengono comunque anche a modifica di disposizioni in tema di garanzie sulla conformità dei beni di vendita al contratto che riguardano la durabilità dei beni, il commercio dei beni usati ed altre condizioni.

Fra queste segnaliamo una **novità certamente negativa per il venditore: l'eliminazione dell'obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta**, come previsto dall'art. 132 del Codice del Consumo precedente alle modifiche. Sorprende la scelta del legislatore italiano; infatti, **la Direttiva UE 2019/771 lasciava liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre il termine di decadenza di almeno due mesi: ciononostante, il legislatore ha optato per garantire al consumatore un livello di tutela più elevato eliminando tale previsione e adeguandosi così alla disciplina adottata anche da altri Stati membri.**

Viene **estesa ad un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti dalla disciplina attuale - art. 132 Codice del Consumo) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna.** In relazione al periodo di presunzione, l'Italia ha scelto di mantenere il periodo minimo indicato nella direttiva; da notare tuttavia che quest'ultima lascia liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre un periodo di presunzione sino a due anni dalla consegna. Sarà dunque opportuno nel caso di vendite internazionali a consumatori situati in altri Stati membri verificare come è stata recepita la Direttiva 2019/771 in tali Stati.

Permane il diritto di regresso a favore del venditore finale nei confronti soggetti parte della medesima catena distributiva. La nuova norma però non prevede più espressamente la possibilità di derogare al diritto di regresso (possibilità di patto contrario, che avrebbe potuto sfavorire il commerciante). La possibilità di deroga dovrebbe però essere ancora possibile, nonostante la nuova formulazione non vi faccia espresso riferimento. A tale conclusione si può pervenire partendo dalla lettura del considerando 63 della Direttiva, il quale precisa che le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e altre parti della catena di transazioni commerciali, nonché dal nuovo art. 135-sexies del Codice del Consumo il quale prevede la nullità solo di quelle norme volte ad escludere o limitare a danno del consumatore (non del venditore) i diritti riconosciuti a quest'ultimo dalla normativa in esame.

Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni)

Il Capo I del Codice del consumo disciplina taluni **aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore**, fra i quali: **la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi, le garanzie convenzionali.**

Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Si intende per **venditore** qualsiasi persona fisica o giuridica che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui sopra, ivi compreso il fornitore di piattaforme, se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali.

Per **bene** si intende **qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare**, tra cui anche l'acqua, il gas e l'energia elettrica, quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata e **qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto o servizio impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene; rientrano tra i contenuti digitali il software o i siti web o i domini di rete, ma anche beni che hanno sostituito la loro trasposizione materiale su supporto fisico, come i videogames, i file musicali, le fotografie o più in generale immagini digitali, i film o più in generale gli audiovisivi, nonché contenuti digitali quali i dati (dai database ai big data).** Si intendono per beni anche gli animali vivi.

Le disposizioni del Capo I non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della “direttiva gemella”, n. 2019/770, relativa a determinati **aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali**.

Esse si applicano, invece, come detto, ai soli contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Le disposizioni del Capo I si applicano anche alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129 (Conformità dei beni al contratto).

Il venditore è tenuto a fornire al consumatore beni che soddisfano i seguenti **requisiti di conformità**:

- a) **corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;**
- b) **essere idonei ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;**
- c) **essere forniti assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e**
- d) **essere forniti con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.**

Inoltre, per essere conformi al contratto di vendita, i beni devono possedere i seguenti **requisiti oggettivi**, ove pertinenti:

- a) **essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo**, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- b) **possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;**
- c) **essere consegnati assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni**, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
- d) **essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.**

Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore)

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche inerenti il bene, quando, anche alternativamente, dimostra che:

- a) **non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;**

- b) **la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto** con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
- c) **la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.**

Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, oppure, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale, nell'arco di un periodo di tempo.

Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

- a) **il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e**
- b) **la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.**

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Art. 131 (Errata installazione dei beni)

L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:

- a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
- b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art. 133 (Responsabilità del venditore)

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni da tale momento. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali.

Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

Come si è anticipato, **il legislatore non ha conservato la norma, finora prevista dal Codice del Consumo, la quale prevedeva che il consumatore decade dai suoi diritti (alla riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto), se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, tranne che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.**

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Art. 134 (Diritto di regresso)

Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, in particolare, può agire in regresso entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili, per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 135 (Onere della prova)

Salvo prova contraria, **si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data**, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali.

Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo previsto, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Art. 135-bis (Rimedi)

In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto:

- al **ripristino della conformità**, o
- a ricevere una **riduzione proporzionale del prezzo**, o
- alla **risoluzione del contratto**.

Ai fini del **ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:**

- a) il **valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;**
- b) l'**entità del difetto di conformità;** e
- c) la **possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.**

Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze.

Il consumatore ha diritto ad una **riduzione proporzionale del prezzo** o alla **risoluzione del contratto** di vendita nel caso in cui:

- a) il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione; oppure non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3 (in particolare entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui è stato informato dal consumatore del difetto di conformità e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene); oppure abbia rifiutato di rendere conformi i beni;
- b) si manifesti un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
- c) il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
- d) il venditore abbia dichiarato, o risulti chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità, ma l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione)

La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

- a) **senza spese;**
- b) **entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e**
- c) **senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.**

Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.

Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.

Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Art. 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto)

La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.

Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.

Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.

Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:

- a) **il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e**
- b) **il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.**

Art. 135-quinquies (Garanzie convenzionali)

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. **Quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli.** Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- b) nome e indirizzo del garante;
- c) a procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
- e) le condizioni della garanzia convenzionale.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Art. 135-sexies (Carattere imperativo delle disposizioni)

È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalle disposizioni di cui al Capo I. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dal Capo I.

È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal Capo I, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 135-septies (Tutela in base ad altre disposizioni)

Per quanto non previsto dal Capo I, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

